



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTICELLO

ORDINANZA N. 02 /11

La sottoscritta Capo dell'Ufficio Circondariale marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14;
- VISTO:** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;
- RITENUTO:** di dover prevedere una disciplina al fine di ottimizzare l'attività amministrativa connessa alle operazioni di alaggio e varo;

ORDINA

Art. 1 Nel circondario marittimo di Porticello le operazioni di alaggio e varo delle unità navali possono essere effettuate presso le strutture destinate a tali operazioni, come i cantieri navali, gli scali di alaggio e gli scivoli. Durante le operazioni i responsabili di tali strutture ovvero i proprietari delle unità navali in questione devono porre in essere tutte le vigenti disposizioni in materia e le prescrizioni di cui al successivo articolo 3 per quanto applicabili.

Art. 2 Per effettuare le predette operazioni di alaggio e varo, la ditta che esegue le operazioni, deve far pervenire, anche via fax, all'Ufficio Circondariale marittimo di Porticello, una comunicazione come da modello allegato alla presente ordinanza. Allo scopo di consentire la puntuale valutazione da parte dell'Autorità Marittima e l'eventuale emanazione di prescrizioni particolari, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità nonché del regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali, la comunicazione preventiva dovrà pervenire con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni.

Art.3 L'alaggio e il varo devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata operante, sotto la cui cura e responsabilità l'area delle operazioni dovrà essere delimitata in modo da comprendere l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, più un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica
- operare dal Lunedì al Sabato, in presenza di assicurate condizioni meteomarine e di buona visibilità;
- delimitare la zona interessata, compreso lo spazio occupato dal veicolo che effettua il trasporto dell'unità navale;
- verificare che la zona, compreso lo specchio acqueo, interessata dalle operazioni sia libera da ingombri, veicoli e altre unità navali;
- predisporre un servizio, a mezzo di un addetto, per impedire il transito e la navigazione agli estranei, nella zona interessata dalle operazioni;
- sistemare delle cime per guidare il sollevamento e movimento in sospensione dell'unità navale;

- non generare inquinamenti sulla banchina e in mare, curando di rimuovere ogni rifiuto e materiale al termine delle operazioni.

Art.4 I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, semprechè il fatto non integri differente illecito amministrativo o costituisca diverso, più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dal 15 aprile 2011.

Art.5 La presente ordinanza sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze nn. 01/98 del 21.04.1998, 04/04 del 25.03.2004, 2/2006 del 09.02.2006.

Art.6 La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito **www.porticello.guardiacostiera.it/**.

Porticello, lì 31.03.2011

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Silviamaria MALAGRINO'



All'Ufficio Circondariale marittimo di Porticello

Il sottoscritto _____ rappresentante della ditta _____
_____ con sede in _____
alla Via _____ n. _____,

COMUNICA

che il giorno ____/____/____ alle ore ____ saranno effettuate le operazioni di
all'alaggio/varo presso il porto _____ della dell'unità - tipo
natante/imbarcazione - iscritta al n. _____ dei RR.NN.MM. e GG./RID di _____ denominata

con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza mt. _____
- larghezza mt. _____
- tsl/dislocamento tonn. _____

DICHIARA CHE

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n° 2 /11 in data 31/03/2011 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porticello e di attenersi alle prescrizioni contenute all'articolo 3 della stessa;
- l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che la ditta è autorizzata a operare in base alle vigenti disposizioni in materia;
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, la scrivente darà inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni;
- di manlevare l'autorità marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio e/o varo.

_____, _____
In fede
